



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06751 DEL DEP. ENRICO COSTA (res. n. 593 del 14 gennaio 2026)

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, concernente la vicenda di un avvocato del Foro di Monza, sottoposto alla misura cautelare custodiale dal 21 maggio 2018 all'11 gennaio 2019 per il reato di concorso in bancarotta e successivamente assolto con sentenza irrevocabile, il deputato interrogante solleva specifici quesiti in ordine all'adozione di iniziative ispettive nei confronti dei magistrati titolari del procedimento penale.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, il Procuratore Generale della Repubblica di Milano, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso una nota a firma del Procuratore della Repubblica di Monza, che per completezza di esposizione si riporta di seguito.

“Nell'ambito del procedimento 12465/2014 RGNR, complesso procedimento a carico di numerosi indagati per fatti di associazione delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di bancarotta e per connessi reati fine, veniva richiesta ed emessa in data 23.4.2018 dal Gip presso il Tribunale di Monza ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di P.G. oltre che nei confronti di numerosi altri indagati.

P.G. veniva sottoposto in data 21.5.2018 alla misura della custodia cautelare in carcere per 11 capi di incolpazione in relazione al reato di associazione a delinquere ex art.416 CP finalizzato alla commissione di reati di bancarotta e a specifici fatti di

reato di bancarotta fraudolenta in concorso ex art 216, 219, 223 Legge fallimentare in relazione a plurime società di capitali operanti quali società immobiliari nell'ambito di un articolato gruppo societario, bancarotte che avevano determinato il formarsi di passivi di rilevante dimensione economica.

Nell'ambito delle singole incolpazioni veniva contestato in particolare all'indagato P.G. di aver concorso nei fatti di bancarotta in qualità di consulente legale del principale indagato, M.G., avallando ed istigando le operazioni relative alla cessione dei crediti dalle società controllate ad altra società al fine "ripulire" la società I. operante quale capogruppo ed evitare l'intervento delle autorità di controllo.

P.G. rendeva interrogatorio di garanzia al GIP in data 22.5.2018

Con ordinanza in data 22 giugno 2018 il Tribunale del Riesame di Milano rigettava l'appello ex art 310 CPP proposto nell'interesse dell'indagato avverso l'ordinanza emessa il 29 maggio 2018 dal GIP di Monza con cui si respingeva la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere.

Nell'ordinanza del Tribunale del Riesame si evidenziava la sussistenza a carico di P.G. sia di gravi indizi di colpevolezza sia di esigenze cautelari di intensità tale da rendere adeguata la sola misura della custodia cautelare in carcere.

Con sentenza pronunciata in data 22.2.2023 e depositata in data 23.5.2023 il Tribunale di Monza assolveva ex art.530 cpp l'indagato dai reati di bancarotta fraudolenta contestati allo stesso per non aver commesso il fatto oltre che dalla imputazione di associazione a delinquere, al pari degli altri imputati a cui era stata contestata l'ipotesi associativa, perché il fatto non sussiste.

In sede di sentenza si accoglievano parzialmente le eccezioni difensive relative alla inutilizzabilità di parte delle intercettazioni in quanto disposte sulla base dell'originaria iscrizione di ipotesi di reato diverse da quelle contestate in sede cautelare.

Il Pubblico Ministero proponeva appello verso la sentenza di assoluzione di primo grado nei confronti di P.G. contestando la pronuncia in materia di inutilizzabilità delle intercettazioni, questione processuale rilevante anche per la

posizione di P.G., ed evidenziando gli elementi probatori a carico dello stesso con riferimento al reato associativo e ai reati di bancarotta contestati.

Con sentenza in data 5.6.2025 depositata il 2.9.2025 la Corte di Appello di Milano, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado nei confronti di vari imputati, sia pure parzialmente riformata per alcune posizioni e con rideterminazioni della pena, rigettava l'appello del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di P.G. dichiarando inammissibile l'appello per genericità dei motivi.”

Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non appaiono sussistenti condotte suscettibili di rilievo disciplinare imputabili ai magistrati coinvolti nella vicenda, idonee a giustificare l'attivazione di iniziative di carattere ispettivo di competenza di questo Dicastero.

Le determinazioni e la valutazione del merito spettano all'autorità giudiziaria procedente, sì da non residuare poteri d'intervento in capo all'Amministrazione, se non nel caso in cui emergano elementi da cui poter evincere che i provvedimenti dei magistrati siano inficiati da errori macroscopici o da negligenza grave e inescusabile (uniche ipotesi che consentono la deroga alla previsione di insindacabilità di cui all'art. 2, co. 2, D.lgs. n. 109/2006), che, si ribadisce, nel caso in esame, non appaiono sussistere.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)